

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

In Carpi, Li 27 aprile 1977

fra

La ditta EMA S.p.A. di Carpi, rappresentata dal Sig. MAGNANINI ETTORE,
procuratore delegato

e

Il componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale : Sig. LUGLI
AFRA - BARBIERI CARLO - STORCHI ENZA e CESTELLI PAOLO

si stipula il presente accordo che integra e sostituisce il prece-
dente accordo aziendale del 5/2/74.

1) INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

L'azienda dichiara che intende continuare ad effettuare investimenti
per l'aggiornamento tecnologico, realizzando il pieno utilizzo degli
Impianti anche ai fini occupazionali.

La direzione, qualora nuovi processi produttivi o organizzativi doves-
sero comportare motivate preoccupazioni nei livelli occupazionali o
riduzione della normale attività lavorativa informerà preventivamente
le strutture sindacali aziendali.

Oltre a quanto premesso, la Ditta applicherà correttamente la normati-
va prevista al riguardo dal C.C.N.L. vigente.

Cassa integrazione: nel caso di sospensioni o di riduzioni della nor-
male attività produttiva, la Direzione si impegna ad integrare la retri-
buzione dei dipendenti e le integrazioni salariali previste dalle vigen-
ti norme di legge nella misura annua di 20 ore per ciascun dipendente,
non cumulabili, fino alla scadenza del presente accordo.

2) LAVORO ESTERNO

L'azienda dichiara che, per quanto concerne il lavoro a domicilio, uti-
lizza esclusivamente la prestazione di lavoratori regolarmente assunti
ed assicurati.

L'azienda fornirà, a richiesta, per detti lavoratori, i nominativi, gli
indirizzi ed ogni altro elemento previsto dal C.C.N.L.

Inoltre, l'azienda applica e continuerà ad applicare gli accordi azien-
dali territoriali in materia di tariffe per lavoratori a domicilio.

Per quanto riguarda il lavoro commesso a ditte cosiddette "terziste",
La Ditta richiederà a tali imprese il rispetto dei contratti di loro
competenza e delle leggi sul lavoro.

Storchi Enza
Carpi, il 27 aprile 1977
Storchi Enza

Inoltre l'azienda informerà la commissione territoriale paritetica del lavoro dato a terzi secondo la normativa prevista dall'art. 11 del vigente C.C.N.L.

3) AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi, nonché il relativo tariffario, previo esame della modalità operativa di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale aziendale.

Tale norma è in applicazione dell'art. 55 - parte generale - del vigente C.C.N.L.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo — cosiddetto delle "visite mirate".

Verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 2 ore all'anno per ogni dipendente e per il caso di visite specialistiche eventualmente prescritte dal Consorzio ed effettuate presso strutture sanitarie pubbliche.

Per le visite citologiche l'azienda riconosce 1 ora di permesso retribuito all'anno per ogni lavoratrice previa presentazione di documento proveniente dall'autorità competente.

4) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La rappresentanza sindacale aziendale e la direzione procederanno ad effettuare, con carattere di gradualità, la rotazione dei lavoratori nelle diverse mansioni, tenendo conto delle capacità professionali e delle capacità attitudinali dei singoli lavoratori ed avendo ben presente la necessità di salvaguardare lo standard di produttività dell'azienda.

5) MENSE INTERAZIENDALI

Conformemente a quanto convenuto al punto 3) dell'accordo aziendale del 5 Febbraio 1974, l'azienda conferma di aderire all'intesa territoriale per l'istituzione di mense interaziendali stipulata il 13.7.1976, con assorbimento delle 200 lire giornaliere corrisposte per indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti residenti fuori del comune di Carpi, dal momento in cui i lavoratori avranno la possibilità di utilizzare le mense interaziendali.

6) TRASPORTO

I dipendenti che distano oltre 4 Km. dal posto di lavoro e la cui residenza non è adeguatamente servita da mezzo pubblico di trasporto percepiranno per l'uso del mezzo proprio una maggiorazione del 20% sull'attuale indennità o rimborso praticati dalla Ditta.

./..

7) DIRITTI SINDACALI

Al componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale, la Direzione riconosce un monte ore di permessi retribuiti nella misura di 100 ore annue per il disimpegno delle funzioni e dei compiti di natura sindacale.

Detto monte è comprensivo delle ore per permessi retribuiti previste per legge e per contratto.

8) PATRONATO

Con riferimento all'articolo 12 della Legge 300, l'azienda mette a disposizione di un rappresentante dei Patronati Confederali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dell'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare integralmente il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati Confederali C.G.I.L. C.I.S.L. - U.I.L., designato dagli stessi con lettera alla Direzione Aziendale, potrà usufruire di 20 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione Aziendale, per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.

A tal fine, il rappresentante dei Patronati richiederà alla Direzione i permessi di cui trattasi con un preavviso di almeno 48 ore.

9) INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno, a livello aziendale con eventuale successivo confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente C.C.N.L.

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti fino a concorrenza nel caso di passaggio alla categoria superiore.

10) PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione viene aumentato di L. 7.500 mensili a partire dall'1.5.1977 e di ulteriori L. 7.500 mensili a partire dall'1.12.1978, per l'aumento complessivo di Lit. 15.000 rispetto al trattamento in atto per tale titolo.

Ch. G. Storti Enzo
07
Luca...

Inoltre, in concomitanza con la corresponsione della retribuzione del mese in cui le parti hanno sottoscritto il presente accordo, la Ditta corrisponderà a titolo di "una tantum" L. 50.000 a tutti i dipendenti.





11) ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAM-INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare, alle normali scadenze del periodo di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli artt. 48 - parte generale - e 14 - parte operai - del vigente C.C.N.L.

12) DURATA

Il presente accordo scadrà il 30.6.1979.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellaccogliamzionefit

